

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	932
Data della delibera	20-06-2019
Oggetto	Regolamento Aziendale
Contenuto	Revisione della composizione dell'Ufficio Stampa e approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento aziendale delle attività di informazione e dei rapporti con i media

Dipartimento	STAFF DIREZIONE GENERALE
Direttore Dipartimento	MARI VALERIO
Struttura	SOC ORGANIZZAZIONE E PROGETTI TECNOLOGICI
Direttore della Struttura	MARI VALERIO
Responsabile del procedimento	PERIGLI ILARIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Regolamento aziendale delle attività di informazione e dei rapporti con i media

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019, conservata agli atti, con la quale la Dr.ssa Valeria Favata viene nominata Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Visto l’articolo 21 della “Costituzione Italiana” che sancisce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero, affermato anche nell’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e tenuto conto delle “Disposizioni sulla stampa” contenute nella legge 47/1948;

Preso atto delle norme sull’informazione contenute nell’ “Ordinamento delle professioni di giornalista” adottato con Legge n.69/1963, nonché della “Carta dei doveri del giornalista” adottata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti nel 1993;

Visti gli articoli connessi alle attività di informazione ed entro i quali si può esercitare il diritto sancito dall’articolo 21 della Costituzione contenuti del Codice Penale (595, 596, 596 bis, 507, 599 sulla diffamazione a mezzo stampa – 278 vilipendio – 326 rivelazione del segreto d’ufficio – 614 e 615 violazione di domicilio – 621 rivelazione del contenuto di documenti riservati – 656 pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico – 684 pubblicazione degli atti processuali);

Vista la Legge n. 98 del 8/4/1974 “Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni”;

Visto il Decreto Legge n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto delle norme stabilite dalla Legge n. 150 del 7/6/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare dell’art. 1 nel quale si afferma che “le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, indicate all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”, comprese quindi “le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

Tenuto conto dei contenuti della L.R. n. 22 del 25/6/2002 “Norme e interventi in materia di informazione e di comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, integrata dalla L.R. n.43 del 2/8/2006, con cui la Regione Toscana ha disciplinato le attività di informazione proprie e “degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti”;

Considerato che tali norme affermano che le attività di informazione spettano esclusivamente all’ufficio stampa e ai giornalisti che in esso devono operarvi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2001, n. 422, recante “Regolamento per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;

Tenuto conto della direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7/2/2002 sulle attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la Legge n. 300 del 20/5/1970 recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il Piano Sanitario Regionale (PSR) 2008-2010, punto 8.1.1, in relazione alla comunicazione per la salute e la partecipazione afferma che “la frequenza con cui il tema della salute compare nei mezzi di comunicazione di massa è massiccia e genera importanti effetti sulla cultura e sui comportamenti dei cittadini”;

Valutato che, sempre secondo lo stesso PSR, si avverte la “necessità di orientare il cittadino in un’ottica di semplificazione e prossimità, migliorando le relazioni fra gli operatori dell’universo socio-sanitario e la collettività regionale, come requisito di base e sfruttando le opportunità che la comunicazione offre quale connettore principale tra sistema e cittadino in grado di renderlo consapevole delle opportunità possibili”;

Considerato altresì che lo stesso PSR chiaramente indica nella comunicazione un elemento “indispensabile per far conoscere i cambiamenti e rafforzare la fiducia della comunità, fornendo alla popolazione un’informazione chiara, esauriente, comprensibile sulle caratteristiche di innovazione dei servizi e sulla “visione” che li sostiene”;

Precisato che l’attuale assetto dell’Ufficio Stampa dell’Azienda USL Toscana centro risulta composto da tre unità di personale, di cui una incaricata del coordinamento di tutte le attività di informazione e rapporti con i mass media, regolarmente iscritte all’albo nazionale dei giornalisti;

Dato atto che si ritiene necessario regolamentare le attività di informazione e rapporti con i mass media, nel rispetto della normativa vigente, a tutela di pazienti e dipendenti, al fine di rendere trasparenti le attività e le iniziative che vengono svolte all’interno dell’Azienda USL Toscana Centro e degli organismi che ad essa fanno capo, nel rispetto dello spirito di leale collaborazione tra tutte le professionalità che ivi operano a qualunque titolo e della correttezza dell’informazione;

Ritenuto opportuno approvare modifiche e integrazioni al regolamento aziendale in materia di informazione e rapporti con i media all’interno dell’Azienda USL Toscana Centro, così come disposto nell’allegato “A” al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno applicare le disposizioni di cui al presente atto con la massima urgenza per introdurre tempestivamente dell’Azienda USL Toscana Centro una maggior trasparenza e correttezza nei rapporti con i mass media;

Preso atto che il Direttore della SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Ilaria Perigli, in servizio presso la medesima SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore dello Staff della Direzione Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) di approvare modifiche e integrazioni al regolamento aziendale in materia di informazione e rapporti con i media all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro, così come disposto nell'allegato "A" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare immediata comunicazione del suddetto regolamento a tutti i dipendenti tramite la lista utenti aziendale, via posta elettronica, e dandone altresì disponibilità sulle pagine Intranet aziendali;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40 del 24/02/05;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Regolamento delle attività di informazione e dei rapporti con i media

Premessa

Il presente regolamento è elaborato per garantire ai cittadini, nel rispetto delle normative vigenti, il diritto di essere informati attraverso i mezzi di comunicazione di massa, tutelando i pazienti e il personale dipendente dell’Azienda USL Toscana Centro in uno spirito di leale collaborazione tra tutte le professionalità che ivi operano a qualunque titolo.

Articolo 1

I rapporti con i giornalisti, fotografi, operatori televisivi, testate on line e organi di informazione sono affidati in esclusiva al responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Azienda, o eventuale suo delegato, che è deputato, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei giornalisti, a curare le relazioni con i media e a fornire loro tutte le informazioni relative all’ente, avvalendosi della collaborazione della Direzione Aziendale, dei Direttori di Dipartimento, dei Responsabili di Struttura fino al singolo professionista e operatore in virtù delle specifiche competenze.

Articolo 2

E’ compito esclusivo dell’Ufficio Stampa la diffusione in qualsiasi forma, scritta e all’occorrenza anche verbale, compresa quella on line e attraverso strumenti multimediali, delle notizie inerenti l’attività dell’Azienda e dei suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 3

La Direzione Aziendale, tramite l’Ufficio Stampa, avrà cura di dare visibilità alle notizie delle informazioni sui servizi anche attraverso comunicati, conferenze stampa, strumenti propri di comunicazione, organizzazione di interviste, partecipazione a dibattiti e pubblicazioni.

Articolo 4

L’Ufficio Stampa si può attivare autonomamente nei confronti dei servizi per comunicare avvenimenti e/o informazioni che ritiene rilevanti per il cittadino al fine di una migliore conoscenza e utilizzo delle prestazioni e dei servizi socio sanitari.

Articolo 5

Ogni informazione relativa ad attività svolte all’interno delle strutture territoriali e ospedaliere deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell’Ufficio Stampa che avrà cura di garantire un’informazione

nel rispetto delle numerose norme civili e penali che regolano il diritto di manifestare il libero pensiero e le legittime comunicazioni sindacali, delle leggi sulla stampa, sulla tutela della privacy, sul comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 6

Le informazioni relative allo stato di salute dei pazienti ricoverati e alle attività assistenziali possono essere divulgate solo attraverso l'Ufficio Stampa, in particolare in quei casi di potenziale interesse dell'Autorità Giudiziaria a tutela delle persone coinvolte e nel rispetto delle indagini in corso.

Inoltre, come riportato dal codice deontologico che regola la professione giornalistica, anche il giornalista che lavora nell'Ufficio Stampa è soggetto a sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine dei Giornalisti e pertanto, nel fare riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 7

Nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali imposto dalle norme in materia, ed in particolare per la tutela dei principi dettati dalla Carta di Treviso relativamente ai minori, è vietato effettuare e divulgare fotografie e riprese video di cose o persone senza autorizzazione e senza consenso del paziente o, in caso di impossibilità dello stesso, di chi ha la potestà legale anche temporanea.

Articolo 8

L'Azienda USL Toscana Centro declina ogni responsabilità relativa alla diffusione di notizie, materiale fotografico o video non preventivamente autorizzato. Si riserva inoltre di avviare indagini interne con il coinvolgimento dei Responsabili di struttura e, conseguentemente, procedimenti disciplinari e legali nei confronti di chi non rispetterà le disposizioni del presente regolamento.